



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 100 del 2017

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

In riferimento al Verbale n.° 06/2017 SIAN VITTORIA ASP RG del 24.03.2017

Il Direttore Generale

Visto il verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo n.° 06/2017 del 24.03.2017, redatto presso gli uffici del Servizio Ispettivo del S.I.A.N. di Vittoria dal Dr. Giacomo ALBANI e dall'Isp. Bruno MAROTTA, nella qualità di Tecnici della Prevenzione (U.P.G.) a seguito di attività di Controllo Ufficiale congiunto con Ufficiali e Agenti di P.G. della Polizia di Stato, Ispettore Capo Salvatore SALLEMI e Ass. Capo Antonio INGALLINESI, eseguito presso la sede operativa della ditta autotrasporti in conto terzi denominata "**Logistica MIGLIORISI s.r.l.**" sita in Vittoria, via G. Cultrone, n.° 49, con sede legale in Ragusa, via J.A. Spadaro n.° 17/A, di cui è legale rappresentante il Sig. Giorgio LICITRA, nato a Ragusa il 24.07.1962, e ivi residente in Via Dell'Ebano n. 90;

Atteso che a seguito della sopradetta ispezione è stata accertata, la violazione dell'art. 6, comma 2, del Reg. (CE) n.°852 del 29.04.2004, "**per aver omissso di comunicare all'Autorità Competente la Registrazione (DIA) ...**" a carico del Sig. **LICITRA GIORGIO** nella qualità di legale responsabile della ditta "**Logistica MIGLIORISI s.r.l.**" sita in Vittoria obbligata in solido;


Atteso che per la sopradetta violazione è sanzionata dall'art. 6, comma 3 del d. Lgs. n.° 193 del 06.11.2007 art. 6 comma 3 del D.L. n.° 193 del 06/11/07, che così recita "*Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 852/2004 ed essendovi tenuto, non effettua la notifica all'Autorità competente di ogni stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ovvero le effettua quando la registrazione è sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000 o con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000, nel caso in cui, pur essendo condotte presso uno stabilimento già registrato, non siano state comunicate all'Autorità competente per l'aggiornamento della registrazione*";

Considerato che la violazione contestata sopradetta è riconducibile alla fattispecie sanzionata dall'art. 6, comma 3 del D. Lgs. 193/2007 con una pena pecuniaria amministrativa da € 1.500,00 a € 9.000,00 per cui nel verbale veniva indicata la somma di € 3.000,00, pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista, quale pagamento in misura ridotta ex art. 16 L. 689/1981, da pagare entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo;

Atteso che il sopra detto verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81 ed è stato notificato in data 24.03.2017 ore 9:30 a mani della Sig.ra **Vena Ginevra**, responsabile contabile della suddetta ditta, specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di € 3.000,00, pari al doppio del minimo sia ad un terzo del massimo (quale pagamento in misura ridotta), ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Preso atto del provvedimento di sospensione ex art. 54 lett. 3 Reg. 882/2004 del 24.3.2017;

Visti gli scritti difensivi proposti dalla "**Logistica MIGLIORISI s.r.l.**" in persona del legale rappresentante Sig. **LICITRA GIORGIO**, ex art. 18 della Legge 689/81 avverso il verbale di accertamento illecito amministrativo e contestazione n.° 06/2017 del 24.03.2017 sopra specificato, al Direttore Generale



dell'ASP di Ragusa, quale Autorità Competente in materia, ed acquisiti al protocollo generale della ASP n.° E – 0012518 del 21.04.2017 con i quali chiedeva altresì la audizione personale;

Visto il Verbale di audizione del 11 luglio 2017 nel quale sono riportate le dichiarazioni rese dal Sig. Licitra Giorgio quale legale rappresentante, della "**Logistica MIGLIORISI s.r.l.**" con la assistenza del proprio legale avv. Tidona Maria Luisa dello studio legale Antonio Dipasquale, a seguito di convocazione con nota prot. n.° 1557 /AAGG del 03.07.2017 a mezzo PEC;

Ritenuto che la responsabilità per la violazione contestata è da ascrivere al Sig. **LICITRA GIORGIO**, sopra generalizzato, nella qualità di legale responsabile della ditta "**Logistica MIGLIORISI s.r.l.**" sita in Vittoria, per la seguente motivazione:

Il regolamento (CE) n.° 852/2004, che fa parte del c.d. "pacchetto Igiene", ha come finalità il conseguimento di un elevato livello di protezione della vita e della salute umana, ha previsto le norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari e le procedure per verificare la conformità con tali norme.

In virtù di tale Regolamento gli operatori del settore alimentare sono chiamati a collaborare con le autorità competenti per consentire la attività di controllo della corretta applicazione delle disposizioni del suddetto pacchetto igiene.

Pertanto è espressamente disposto all'art. 6 comma 2 del Regolamento che ogni operatore del settore alimentare notifichi all'opportuna autorità competente, secondo le modalità prescritte dalla stessa, ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della registrazione del suddetto stabilimento.

Gli operatori del settore alimentare fanno altresì in modo che l'autorità competente disponga costantemente di informazioni aggiornate sugli stabilimenti, notificandole, tra l'altro, qualsivoglia cambiamento significativo di attività nonché ogni chiusura di stabilimenti esistenti.

Il Sig. Licitra, nella qualità, negli scritti difensivi contesta al punto A) l'applicabilità della disposizione sopra detta *"atteso che la società esponente si occupa in modo prevalente di attività di intermediazione di trasporti, gestendo, tra l'altro, un servizio di logistica, senza tuttavia, occuparsi di alcuna fase di produzione, trasformazione e né tanto meno di diretta distribuzione di alimenti"*.

In proposito è bene precisare che il Regolamento (CE) 852/2004, al Capo I, Art. 1 intitolato Ambito di applicazione allorché si riferisce agli operatori del settore alimentare (OSA) quali destinatari del regolamento medesimo si riferisce a chiunque si occupi di una delle fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti nonché alle esportazioni e fermi restando requisiti più specifici relativi all'igiene degli alimenti, mentre al comma 2, precisa i soggetti a cui il regolamento non si applica.

Il pratica il Regolamento n.° 852/2004 si applica alla produzione primaria comprese le attività di trasporto, di magazzinaggio e di manipolazione, intese come operazioni associate ai prodotti primari sul luogo di produzione, a condizione che questi non subiscano alterazioni sostanziali della loro natura originaria.


La tutela della salute pubblica non può essere intesa in senso stretto riferendosi solo alla produzione vera e propria ma anche ad ogni fase successiva che si inserisce nella filiera, anche solo come ausiliaria della stessa per portare il prodotto alimentare fino al consumatore finale.

In relazione al punto B) del ricorso sulla misura della sanzione da irrogare si osserva solo che il comma 6 dell'art. 6 del D. Lgs. 193/2007 non riguarda la fattispecie in esame ma le procedure di autocontrollo HACCP, per cui la norma contestata è corretta.

Per completezza di analisi si osserva che nella redazione del verbale si indica quale attività della società la *"produzione e commercio di prodotti ortofrutticoli"* per un evidente refuso anziché l'Attività di Agenzia di Spedizioni, senza che ciò cambi i termini della contestazione correttamente individuata nel verbale di ispezione e nel provvedimento di sospensione ex art. 54 lett. 3 Reg. 882/2004 del 24.3.2017.

Si da atto che la società ha regolarizzato la propria posizione presentando la DIA in data 10.4.2017 prot. n.° 15401 al Comune di Vittoria.

Il ricorrente, in sede di audizione, chiede, l'archiviazione ed in via subordinata, che venga applicata la sanzione minima ed il beneficio della rateizzazione;



Questa Autorità Competente accoglie l'istanza della parte di riduzione della sanzione al minimo edittale e concede la rateizzazione in quindici rate;

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il Regolamento (CE) n.°852 del 29.04.2004;

VISTA il D.Lgs. 193/2006;

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013);

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.° 1996 del 17.10.2014 dell'ASP ed integrato con delibera n.° 1996 del 17 ottobre 2014 e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

al Sig. Giorgio LICITRA, nato a Ragusa il 24.07.1962 e ivi residente in Via Dell'Ebano n. 90 in proprio e nella qualità di legale rappresentante della "**Logistica MIGLIORISI s.r.l.**" sita in Vittoria, via G. Cultrone, n.° 49, con sede legale in Ragusa, via J.A. Spadaro n.° 17/A il pagamento della somma totale di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale (sanzione pari al minimo edittale);

INGIUNGE

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: **€ 1.500,00**;

Spese di accertamento e notificazione: € 50,00;

Bolli € 16,00

Per complessivi € 1.566,00 (euro millecinquecentosessantasei)

Il ricorrente ha facoltà di rateizzare l'importo dovuto in 15 (quindici) rate mensili, più una rata iniziale per le spese ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale e si fa obbligo di trasmettere mensilmente copia delle rate, all'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n.1 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata PEC: affari.general@pec.asp.rg.it per complessivi € 1.566,00 (euro millecinquecentosessantasei) da versare:


- quanto ad € 66,00 da pagare in unica soluzione tramite c/c postale n.° 11685971 intestato all'ASP di Ragusa indicando le seguente causale: "spese istruttorie verbale n.° 06/2017 SIAN Vittoria del 24.03.2017 nonché la data ed il numero della presente ordinanza";

- quanto ad € 1.500,00 da pagare in 15 rate mensili di € 100,00 tramite c/c postale n.° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, UNICREDIT SPA – Ragusa - indicando la seguente causale: "da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V". verbale n.° 06/2017 SIAN Vittoria del 24.03.2017 nonché la data ed il numero della presente ordinanza";

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1 come sopra specificato. Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. Giorgio LICITRA, nato a Ragusa il 24.07.1962 e ivi residente in Via Dell'Ebano n. 90 in proprio e nella qualità di legale rappresentante della "**Logistica MIGLIORISI s.r.l.**" sita in Vittoria, via G. Cultrone, n.° 49 presso il domicilio letto presso lo studio legale dell'Avv. Antonio Dipasquale a mezzo PEC all'indirizzo: **antonio.dipasquale@avvragusa.legalmail.it**



- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;
- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (SIAN Vittoria)

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

Ragusa, 27.07.2017

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Arco



